

ALLEGATO AL MODELLO AD - 1
**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE
DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024**

0. PREMESSA

Il Titolo II del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche (d'ora in avanti denominato "testo unico"), concernente il regime fiscale sull'energia elettrica, individua agli artt. 53 e 53-bis, i soggetti che sono tenuti a presentare una dichiarazione annuale all'Amministrazione finanziaria.

I soggetti di cui all'art. 53 sono obbligati al pagamento dell'imposta e, pertanto, ai sensi dell'art. 53, comma 8, del TUA presentano⁽¹⁾ una dichiarazione cosiddetta *di consumo* contenente, tra l'altro, tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta.

Tali soggetti sono ulteriormente distinti in:

- **SOGGETTO OBBLIGATO CON AUTORIZZAZIONE**, che procede alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (cosiddetti *venditori*), titolare di autorizzazione rilasciata dall'UD competente sulla sede legale, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del TUA;
- **SOGGETTO OBBLIGATO CON LICENZA**, esercente officina⁽²⁾ di produzione o di acquisto di energia elettrica, titolare di licenza di esercizio rilasciata dall'UD competente sull'impianto ai sensi dell'art. 53, comma 7, del TUA.

I soggetti di cui all'art. 53-bis, invece, non sono obbligati al pagamento dell'imposta e presentano una dichiarazione relativa ai flussi di energia elettrica di competenza (prodotta, ceduta in rete, trasportata e distribuita).

Tali soggetti, obbligati, tra l'altro, a dare comunicazione all'UD competente dell'avvio della propria attività, sono ulteriormente distinti in:

SOGGETTO NON OBBLIGATO EX ART. 53-BIS, COMMA 1, che svolge attività di produzione presso un'officina senza consumo per uso proprio, quindi, con totale cessione dell'energia elettrica prodotta in rete;

SOGGETTO NON OBBLIGATO EX ART. 53-BIS, COMMA 2, che svolge attività di vettoriamento di energia elettrica, in particolare, fornendola ai POD dei clienti finali. La dichiarazione di tali soggetti (cosiddetti *distributori*) contiene i dati, relativi all'energia elettrica trasportata, rilevati nelle stazioni di misura, e ai soggetti cui il prodotto è consegnato (cioè, agli utenti della distribuzione, siano essi soggetti obbligati venditori ovvero rivenditori - cosiddetti "*reseller*"⁽³⁾).

L'adempimento dichiarativo di cui alle richiamate disposizioni normative, dovrà essere assolto in forma telematica entro il mese di marzo del 2025 utilizzando la Nuova

⁽¹⁾ La presentazione della dichiarazione non è dovuta dagli esercenti officine elettriche che versano anticipatamente l'imposta mediante canone di abbonamento annuale

⁽²⁾ Per la definizione di officina si veda l'art.54 del TUA

⁽³⁾ Cfr. determinazione direttoriale prot.539209 del 5 settembre 2023.

Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ovvero System to System (S2S) e User to System (U2S) già descritti nella nota n. 156148 del 31 ottobre 2019 reperibile nel sito internet dell'ADM.

Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si fa rinvio a quanto precisato con la Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (reperibile sul sito internet dell'Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell'Agenzia/Circolari*) con la quale sono stati forniti specifici chiarimenti in merito all'implementazione del nuovo profilo **“Sottoscrittore”** (**“dlr_eneletr_sottoscrittore”**).

L'acquisizione del profilo predetto, che deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell'Agenzia (MAU), disponibili nella sezione **“mio profilo”** del portale, si rende indispensabile per l'esecuzione dell'adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S^[4].

Nel caso in cui il profilo **“Sottoscrittore”** sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall'Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea procura scritta^[5].

Rispetto alla precedente annualità la sequenza dei dati richiesti per la dichiarazione riepilogativa della produzione o del vettoriamento dell'energia elettrica (cui sono tenuti i citati soggetti non obbligati di cui all'art. 53-bis, comma 2) non ha subito modifiche. Tuttavia, al fine di una corretta rappresentazione dei flussi di energia in ingresso e in uscita dagli impianti di accumulo, sono state specificate due tipologie dedicate a tali officine.

Per quanto riguarda la dichiarazione di consumo alla cui presentazione sono tenuti i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, si fa presente che è ormai a regime quanto stabilito con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 in merito al sistema di contabilizzazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica per ambiti territoriali, rispetto al quale si fa rimando alle dettagliate indicazioni specificamente fornite^[6].

Si rammenta che la ripartizione del territorio nazionale in ambiti territoriali è così articolata:

- un ambito cosiddetto **“ordinario”**, composto dall'insieme delle province (e, quindi dei relativi comuni) di tutte le regioni a statuto ordinario;
- sei distinti ambiti cosiddetti **“speciali”**, vale a dire:
 - uno per ciascuna delle regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, composto dall'insieme delle province di ciascuna regione;
 - due relativi a ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.

^[4] Cfr nota prot. n. 224818/RU del 1° luglio 2021 della Direzione Organizzazione e Digital Transformation.

^[5] Cfr. Circolare n. 43/2021 del 23 dicembre 2021 e Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 (reperibile sul sito internet dell'Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell'Agenzia/Circolari*)

^[6] Cfr. Circolare n. 29/2021 del 23 luglio 2021, Circolare n. 41/2021 del 17 dicembre 2021, Circolare n. 8/2022 del 24 febbraio 2022, Circolare n. 10/2022 del 18 marzo 2022 (reperibili sul sito internet dell'Agenzia al percorso *Home/Accise/Normativa e Prassi/Regolamentazione dell'Agenzia/Circolari*).

Si precisa, infine, che nella ormai remota eventualità che un venditore debba esporre l'applicazione delle sopprese addizionali, dovrà fornirne apposita comunicazione all'Ufficio delle dogane competente che ha rilasciato l'autorizzazione alla vendita, fornendo i relativi elementi istruttori, ivi incluse eventuali eccezioni di intervenuta prescrizione ricevute dal consumatore finale.

1. GENERALITÀ

La dichiarazione dell'energia elettrica, sia per i soggetti obbligati ex art. 53 del TUA, sia per i soggetti non obbligati ex art. 53-bis del TUA è effettuata secondo la rappresentazione riprodotta nel modello AD-1 di riferimento, che si compone di:

- un frontespizio comune a tutti i soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo (SOGGETTO OBBLIGATO e SOGGETTO NON OBBLIGATO);
- un prospetto annuale dell'energia elettrica prodotta e consumata (quadri "A-PRODUZIONE" - "B-USO PROMISCUO" - "C-CONSUMI PROPRI ESENTI DA ACCISA" - "E- CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA");
- un prospetto annuale dell'energia elettrica dispacciata (quadri "G-ENERGIA ELETTRICA CEDUTA", "H-ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA", nonché dal campo "PERDITE");
- un prospetto annuale per l'energia elettrica venduta (quadro "I-ENERGIA ELETTRICA FATTURATA");
- un riepilogo dell'accertamento (vale a dire, la misurazione del quantitativo e l'identificazione della relativa destinazione d'uso) dell'energia elettrica consumata, distinto in due prospetti:
 - PROSPETTO MENSILE DELL'ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA PRESSO L'OFFICINA ELETTRICA, suddiviso per mese e per tipologia di impiego, da compilarsi a cura dei soggetti obbligati con licenza e dei soggetti non obbligati ex art. 53-bis, comma 1;
 - PROSPETTO ANNUALE DELL'ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO O FATTURATA, suddiviso per tipologia di impiego, da compilarsi a cura dei soggetti obbligati con autorizzazione^[7].

Entrambi i prospetti sono caratterizzati dai medesimi tre quadri ("J-CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA", "L-CONSUMI ESENTI DA ACCISA" e "M-CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA").

Nel seguito:

- i quadri relativi alle dichiarazioni per le officine elettriche, a periodicità mensile, sono indicati con il pedice "M" (vale a dire: Quadri J_M ; L_M; M_M);
- i quadri relativi alle dichiarazioni per i venditori o gli acquirenti per uso proprio, a periodicità annuale, sono indicati con il pedice "A" (vale a dire: Quadri J_A ; L_A; M_A);
- un prospetto annuale delle rettifiche di fatturazione per provincia e per comune (quadro "K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE");
- un prospetto annuale di liquidazione dell'accisa per provincia (quadro "P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA");
- un prospetto per il riepilogo e saldo dell'accisa per ambito territoriale (quadro "Q-RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA – RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2024") per la determinazione del conguaglio dovuto per il 2024 tra l'accisa liquidata nelle province

^[7] Cfr nota DCGTRU prot.92853 del 7 agosto 2013

appartenenti all'ambito e gli acconti dovuti nel medesimo ambito, nonché per la determinazione degli importi dei ratei mensili in acconto per il 2025;

- un allegato, per provincia, concernente l'elenco dei clienti ai quali è fornita l'energia elettrica per impieghi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
- un allegato, concernente l'elenco propri fornitori e cedenti, per ciascun soggetto obbligato con autorizzazione che procede alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali.

In relazione all'attività svolta dal dichiarante nel settore dell'energia elettrica, dovranno essere compilati alcuni dei suddetti prospetti, coerentemente alla realtà operativa che deve essere rappresentata, per fornire tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta (art. 53, comma 8, del TUA), oppure per riepilogare i dati relativi all'energia elettrica trasportata, rilevata nelle stazioni di misura, nonché quelli relativi ai soggetti a cui la stessa è consegnata (art. 53-bis, commi 2 e 3, del TUA).

In linea generale, si indicano i prospetti di competenza in base alla qualifica del soggetto ed all'attività svolta, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori quadri di dettaglio ove necessario in base all'attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

FIGURA PROFESSIONALE	ATTIVITÀ/TIPO IMPIANTO	QUADRI
Soggetto obbligato con Licenza	Officina di produzione da fonti rinnovabili uso proprio esente	A, G, L _M
	Altre officine di produzione per uso proprio (da fonte non rinnovabile) ⁽⁸⁾	A, B, C, E, G, J _M , L _M , M _M , P, Q, Elenco propri fornitori e cedenti
	Officina d'acquisto per uso proprio (art. 53, comma 1, lettera c) e art. 53, comma 2)	B, C, E, H, J _M , L _M , M _M , P, Q
	Officina d'acquisto per rivendita (art. 54, comma 3, del TUA)	B, C, E, H, I, J _M , L _M , M _M , K, P, Q Elenco clienti agevolati, Elenco propri fornitori e cedenti
	Officina di produzione e d'acquisto per uso proprio	A, B, C, E, G, H, J _M , L _M , M _M , P, Q, Elenco propri fornitori e cedenti
Soggetto obbligato con Autorizzazione	Venditore al consumatore finale	I, J _A , L _A , M _A , K, P, Q, Elenco clienti agevolati, Elenco propri fornitori e cedenti
	Acquirente per uso proprio (art. 53, comma 1, lettera c-bis del TUA)	H, I, J _A , L _A , M _A , K, P, Q Elenco propri fornitori e cedenti
Soggetto non obbligato ex art. 53-bis, comma 1	Officina di produzione ex art. 53-bis, comma 1 (con cessione integrale)	A, G, Elenco propri fornitori e cedenti

⁽⁸⁾ Includere le officine costituite da impianto di accumulo dell'EE – *Battery energy Storage system BESS*.

Soggetto non obbligato ex art. 53-bis, comma 2	Rete di trasporto/distribuzione	G, H
--	---------------------------------	------

Infine, si rammenta che, ovunque sia ne sia richiesto l’inserimento come da istruzioni relative a ciascun quadro, il formato del codice ditta o accisa da utilizzare ai fini della dichiarazione è **una stringa alfanumerica di nove caratteri**, così costituita:

codice accisa o ditta = “AAE12345C”			
AA: identificativo della provincia	E: identifica il settore di imposta dell’energia elettrica	12345: 5 caratteri numerici identificativi	C: una lettera di controllo

Di seguito si forniscono specifiche indicazioni sulla compilazione di ogni prospetto/quadro della dichiarazione.

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio si compone dei dati identificativi del dichiarante in relazione alla realtà operativa rilevante per l’adempimento in parola.

L’operatività del dichiarante deve essere specificata in relazione alle seguenti distinzioni.

Soggetto obbligato con licenza. Trattasi di esercente officina elettrica con uso proprio, per il quale è introdotta la distinzione tra:

- OFFICINA PRODUZIONE FONTI RINNOVABILI USO ESENTE. Include le officine di produzione da biomassa, eolico, fotovoltaico, geotermico, idroelettrico e maree con potenza maggiore di 20 kW;
- ALTRE OFFICINE. Include le officine di produzione da fonti non rinnovabili, quali: centrali termoelettriche; gruppi elettrogeni di produzione > 1 kW; centrali di cogenerazione; gruppi elettrogeni di soccorso > 200 kW. Include, altresì, le officine di acquisto per uso proprio (art. 53, comma 1, lettera c) e art. 53, comma 2) e per rivendita (art. 54, comma 3, del TUA).

Soggetto obbligato con autorizzazione.

Rientrano in tale categoria i soggetti obbligati autorizzati dall’UD ai sensi dell’art. 53, comma 6, del TUA, vale a dire:

- VENDITORE AL CONSUMATORE FINALE (art. 53, comma 1, lettera a, del TUA).

Tale soggetto obbligato è tenuto alla compilazione dei quadri concernenti la quantità di energia elettrica fatturata ai consumatori nelle diverse tipologie di impiego nonché la relativa liquidazione dell’accisa, come risultante dalle bollette emesse nell’anno di riferimento nei confronti dei consumatori finali. Tali soggetti sono tenuti anche alla compilazione degli allegati per l’indicazione dei clienti ai quali viene fornita l’energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni nonché dei propri fornitori (qualora siano anche utenti della distribuzione presso i POD in cui operano come venditori – *controparte commerciale*) ovvero cedenti (qualora acquistino l’energia elettrica da un *reseller*, presso i POD in cui operano come venditori senza essere utenti della distribuzione);

- ACQUIRENTE PER USO PROPRIO (art. 53, comma 1, lettera c-bis, del TUA).

Tale soggetto obbligato è tenuto alla compilazione dei medesimi quadri del venditore, con l'aggiunta di quello relativo all'energia elettrica ricevuta tramite i propri POD e con l'esclusione dell'elenco dei clienti agevolati.

Soggetto non obbligato.

Rientrano in tale categoria i soggetti non obbligati al pagamento ma tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 53-bis, comma 3, del TUA, vale a dire:

Esercente un'officina di produzione ex art. 53-bis, comma 1, del TUA, senza usi propri e, quindi, a cessione integrale in rete dell'energia elettrica prodotta.

Soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento (art. 53-bis, comma 2, del TUA)

Tali soggetti sono tenuti a fornire i dati relativi all'energia elettrica trasportata e distribuita rilevati nelle stazioni di misura della rete a cui la dichiarazione si riferisce nonché i dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato, mediante la compilazione dei quadri relativi all'energia elettrica oggetto del dispacciamento.

Nel frontespizio deve essere, inoltre, indicato:

- il **codice Ditta** identificativo del soggetto obbligato al pagamento ovvero della rete di distribuzione o dell'officina elettrica a cui la dichiarazione si riferisce;
- il **periodo** (cioè, l'anno di imposta 2024) a cui si riferisce la dichiarazione;
- il **comune** e l'**indirizzo** dell'Ufficio Amministrativo presso cui sono depositate le contabilità del dichiarante.

La denominazione della ditta e l'ubicazione (comune e indirizzo) della sede del soggetto obbligato ovvero della rete di distribuzione non vengono richieste in quanto acquisite dalla registrazione in Anagrafica Accise dei dati corrispondenti al codice ditta inserito.

3. QUADRI A – B - C – E – ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA

Il prospetto dell'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA deve essere compilato **esclusivamente dagli esercenti officina elettrica**, relativamente all'impianto a cui la dichiarazione si riferisce.

Nel prospetto sono riportati i flussi salienti di energia all'interno dell'officina, come accertati in base ai sistemi di misura fiscali ivi installati, durante l'anno al quale la dichiarazione si riferisce.

Per ciascun sistema di misura fiscale installato presso l'officina, l'esercente è tenuto a dichiarare:

- **MATRICOLA CONTATORE.** Indicare la matricola del contatore fiscale, come risultante dal relativo certificato fiscale di taratura in corso di validità. In alternativa, indicare il dato del verbale di verifica ovvero il dato di targa del contatore stesso.
- **LETTURA ATTUALE (L_A)** Di norma, riportare la lettura al 31 dicembre dell'anno a cui la dichiarazione si riferisce. In assenza, indicare la lettura più prossima a tale data. Occorre indicare tutte le cifre intere, compresi gli zeri non significativi.
- **LETTURA PRECEDENTE (L_P).** Di norma, riportare il dato della LETTURA ATTUALE esposto nella dichiarazione dell'anno precedente. Per contatori di nuova installazione, riportare la lettura indicata nel verbale di verifica condotta dall'UD ovvero dal

distributore locale. Occorre indicare tutte le cifre intere, compresi gli zeri non significativi.

- DIFFERENZA (D). Indicare la differenza tra la LETTURA ATTUALE e la LETTURA PRECEDENTE.

$$D = L_A - L_P$$

- COSTANTE DI LETTURA (K). Indicare la costante di lettura del sistema di misura in cui il contatore è posto in opera. La costante di lettura (K) è costituita dal prodotto del rapporto dei trasformatori amperometrici (R_{TA}) con il rapporto dei trasformatori voltmetrici (R_{TV}) nonché della costante intrinseca del contatore (C_c).

$$K = R_{TA} \times R_{TV} \times C_c$$

I rapporti dei trasformatori di misura e la costante del contatore risultano dal relativo certificato fiscale di taratura in corso di validità. In alternativa, indicare il dato del verbale di verifica ovvero il dato di targa dei trasformatori.

Ovviamente, in caso di sistemi ad inserzione diretta $R_{TA} = 1$ e $R_{TV} = 1$. In caso di sistemi ad inserzione semidiretta $R_{TV} = 1$.

- CHILOWATTORA (Q). Accertamento quantitativo del flusso di energia elettrica a cui il quadro si riferisce, come misurato dal sistema di misura fiscale. Indicare il prodotto tra la DIFFERENZA e la COSTANTE DI LETTURA del sistema di misura. La misura è espressa con un numero intero al massimo di 13 cifre. L'unità di misura è il chilowattora (kWh).

$$Q = K * D$$

- TOTALE (T). Indicare il totale del quantitativo accertato per il flusso di energia, come somma dei quantitativi di tutti i sistemi di misura del relativo quadro. La misura è espressa con un numero intero al massimo di 13 cifre. L'unità di misura è il chilowattora (kWh).

$$T = \sum Q$$

Tutto ciò premesso relativamente all'accertamento quantitativo dell'energia elettrica, in base alla destinazione del sistema di misura come risultante dalla verifica di primo impianto o suppletiva, saranno compilati i seguenti quadri relativi ai flussi salienti nell'officina:

- QUADRO A – PRODUZIONE: Inserire i sistemi di misura utilizzati per l'accertamento dell'energia elettrica prodotta nell'officina.
- QUADRO B – USO PROMISCUO: Inserire i sistemi di misura utilizzati nell'officina per l'accertamento dell'energia elettrica impiegata in usi promiscui (cioè, contestualmente sia in usi esenti o non sottoposti, sia in usi assoggettati).

Rientra in tale quadro un sistema di misura asservito ad un unico circuito non ulteriormente sezionato per ciascuna destinazione d'uso, in base all'assetto dell'officina stabilito dall'UD competente ai sensi dell'art. 55, comma 6, del TUA. La discriminazione del consumo tra i due impieghi, per la successiva liquidazione dell'imposta, è fatta su base forfettaria a partire dall'energia elettrica accertata dal medesimo sistema, sempre in base al suddetto assetto stabilito dall'UD.

- o QUADRO C – CONSUMI PROPRI ESENTI O NON SOTTOPOSTI AD ACCISA: Inserire i sistemi di misura utilizzati nell’officina per l’accertamento dell’energia elettrica impiegata in usi in usi esenti o non sottoposti.
- o QUADRO E – CONSUMI PROPRI ASSOGGETTATI AD ACCISA: Inserire i sistemi di misura utilizzati nell’officina per l’accertamento dell’energia elettrica impiegata in usi assoggettati ad accisa.

Per ciascun quadro occorre indicare tutti i sistemi di misura fiscali destinati all’accertamento del relativo flusso di energia.

Ciascun contatore deve essere indicato in una distinta riga del quadro. La ripetizione della medesima combinazione matricola/costante di lettura è possibile per i casi in cui il sistema di misura ha subito nel corso dell’anno un intervento di manutenzione con effetti sul totalizzatore. Tale inserimento produrrà una segnalazione non bloccante dell’avvenuta ripetizione.

4. QUADRO G – ENERGIA ELETTRICA USCENTE

Nel quadro G – ENERGIA ELETTRICA USCENTE del PROSPETTO ANNUALE DELL’ENERGIA ELETTRICA USCENTE, RICEVUTA E PERDITE, sono indicate le quantità, espresse in kWh, di energia elettrica uscenti dalla rete di distribuzione o dall’officina a cui la dichiarazione si riferisce.

Si tratta, pertanto, di flussi fisici di energia elettrica, accertata tramite i sistemi fiscali di misura (contatore ed eventuali TA e TV) installati presso l’officina ovvero presso i punti di interscambio tra le reti elettriche, usualmente presso le stazioni di trasformazione.

Il quadro G nel modello AD-1 è costituito per consentire la dichiarazione dei flussi energetici uscenti sia da parte dell’esercente officina⁽⁹⁾ sia da parte dell’esercente rete di trasmissione o di distribuzione⁽¹⁰⁾.

Distintamente per tali soggetti, nei due seguenti sottoparagrafi si forniscono le relative istruzioni di compilazione del quadro, tenendo conto delle peculiarità tecniche delle attività di dispacciamento dagli stessi effettuate.

4.1 Compilazione quadro G per il gestore RTN e per i distributori locali

Il gestore RTN nonché il distributore locale è tenuto ad indicare nel quadro G l’energia elettrica, espressa in kWh, uscente dalla rete a cui la dichiarazione si riferisce, o verso altre reti di distribuzione (anche di altri SM o estere) ovvero fornito ad utenti della distribuzione presso i POD della rete e, quindi, distribuito al consumo ai consumatori finali agli stessi allacciati.

In particolare, per le forniture presso i POD di consumatori finali⁽¹¹⁾, per i quali è insorta l’obbligazione tributaria ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUA, l’esercente la rete è tenuto

⁽⁹⁾ Vale a dire, *soggetto obbligato con licenza* ovvero *soggetto non obbligato ex art. 53-bis, comma 1* del TUA. Cfr tabella in premessa.

⁽¹⁰⁾ Vale a dire, *soggetto non obbligato ex art. 53-bis, comma 2* del TUA. Cfr tabella in premessa.

⁽¹¹⁾ Tipologia di uscita “D” = DISTRIBUZIONE AL CONSUMO PER CONTO TERZI (UTENTI DELLA DISTRIBUZIONE)

a comunicare i quantitativi complessivamente forniti nell'anno per ciascun utente della distribuzione, come indicato nell'art. 1, comma 4, della determinazione prot. 476905/2020 e s.m.i.⁽¹²⁾.

Come già disposto dall'anno precedente, al fine di allineare i dati della dichiarazione annuale con quelli delle comunicazioni mensili⁽¹³⁾, per ciascun utente della distribuzione dovrà essere indicato un unico rigo del quadro, senza indicazione del codice catastale del comune.

Per ciascun DESTINATARIO, le quantità sono riferite al periodo 1° gennaio – 31 dicembre, rilevate presso le pertinenti stazioni di misura della rete ed in base alle vigenti regole di allocazione e di misura.

Le colonne relative ai sistemi di misura fiscale rilevano solo per le officine elettriche e non devono essere compilate dai dichiaranti di che trattasi.

Relativamente ai flussi nel territorio dello Stato, nel caso di che trattasi, il DESTINATARIO può essere o un'altra rete di trasmissione o di distribuzione ovvero un utente della distribuzione.

Quest'ultimo caso include, infatti, anche le forniture ad altra officina elettrica, le quali notoriamente sono effettuate tramite uno o più POD ubicati all'interfaccia dell'officina stessa, sui quali sono attivi un utente della distribuzione ed una controparte commerciale.

Per tale motivazione, sempre al fine di allineare i dati della dichiarazione annuale con quelli delle comunicazioni mensili, la quantità di energia elettrica fornita ai predetti POD è da ascrivere alla TIPOLOGIA USCITA "D" - DISTRIBUZIONE AL CONSUMO PER CONTO TERZI (UTENTI DELLA DISTRIBUZIONE) e non alla TIPOLOGIA DI USCITA "C" - FORNITURA AD ALTRA OFFICINA ELETTRICA.

Per ciascun destinatario, come sopra identificato, il gestore RTN e i distributori locali sono tenuti a compilare le seguenti colonne del quadro G:

- TIPOLOGIA DI USCITA;
- CODICE IDENTIFICATIVO OFFICINA – DESTINATARIO;
- CODICE CATASTALE COMUNE;
- CHILOWATTORA.

Per ciascuna colonna, si forniscono le seguenti istruzioni.

○ **Tipologia uscita**

1. tipologia "B" – VETTORIAMENTO VERSO ALTRE INFRASTRUTTURE (RETI DI DISTRIBUZIONE)
Trattasi, di norma, dell'uscita dalla rete di trasmissione nazionale verso le reti di distribuzione locali (*city gate*). Sono incluse anche le uscite da una rete di distribuzione verso un'altra rete di distribuzione. Sulla relativa quantità non è ancora sorta l'accisa.
2. tipologia "D" – DISTRIBUZIONE AL CONSUMO PER CONTO TERZI (UTENTI DELLA DISTRIBUZIONE)

⁽¹²⁾ Si riporta l'art.1, comma 4 della determinazione: "I dati sul quantitativo di energia elettrica consegnata sono quelli rilevati dai misuratori installati nei POD ovvero stimati dal distributore sulla base di tali misure e dal medesimo fatturati all'utente della distribuzione"

⁽¹³⁾ Cfr. determinazione direttoriale prot.476905 del 22 dicembre 2020

Trattasi della fornitura presso i POD dei consumatori finali, distinti per ciascun utente della distribuzione. Sulla relativa quantità, contemporaneamente fornita e consumata, è sorta l'accisa.

3. tipologia "E" – VETTORIAMENTO VERSO U.E.

Trattasi, di norma, dell'uscita dalla rete di trasmissione nazionale verso reti di distribuzione di altri SM. Sulla relativa quantità non sorge l'accisa.

4. tipologia "F" – VETTORIAMENTO VERSO EXTRA U.E.

Trattasi, di norma, dell'uscita dalla rete di trasmissione nazionale verso reti di distribuzione estere (ad esempio, Svizzera). Sulla relativa quantità, destinata all'esportazione, non sorge l'accisa.

○ **Codice identificativo officina - destinatario**

1. per la tipologia "B", indicare il codice ditta della rete di distribuzione destinataria dell'energia elettrica uscente dalla rete alla quale la dichiarazione si riferisce;

2. per la tipologia "D", in linea con le prescrizioni relative alle comunicazioni mensili^[14], indicare la partita IVA dell'utente della distribuzione, così come da quest'ultimo fornita al distributore nel relativo contratto di servizio.

Tale disposizione è valida sia per gli utenti della distribuzione che sono anche soggetti obbligati (venditore o acquirente per uso proprio), sia per gli utenti che non sono censiti ai fini accise (i rivenditori, cosiddetti *reseller*).

Ai fini della dichiarazione, il venditore o l'acquirente per uso proprio che siano anche utenti della distribuzione possono essere anche identificati tramite il relativo codice di accisa di tipo "E" rilasciato dall'ADM.

Qualora tale codice sia disponibile, il distributore ha facoltà di usarlo in luogo della partita IVA, in via preferenziale, per l'adempimento dell'obbligo dichiarativo.

3. per le tipologie "E" e "F", indicare la sigla dello SM o dello Stato estero verso il quale l'energia elettrica è trasmessa.

○ **Codice catastale del comune**

1. per la tipologia "B", di norma, indicare il codice catastale del comune nel cui territorio è localizzata la cabina di misura dell'energia elettrica uscente.

In alternativa, ove tale dato non sia noto, indicare un valore uguale al codice catastale del comune corrispondente alla provincia indicata nel codice ditta al quale la dichiarazione si riferisce.

2. per le tipologie "D", "E", "F": **non valorizzare**.

○ **Chilowattora**

1. per le tipologie "B", "E", "F", indicare l'energia elettrica uscita nell'anno verso la rete destinataria.

2. per la tipologia "D", indicare l'energia elettrica fornita nell'anno presso i POD della rete, relativamente a ciascun utente della distribuzione;

^[14] Cfr art.1, comma 7, della determinazione prot.476905/2020

Nel rigo “TOTALE” è riportata l’energia elettrica complessivamente uscente dalla rete cui la dichiarazione si riferisce, ottenuto come somma dei kWh esposti per ogni tipologia di uscita.

4.2 Compilazione quadro G per l’esercente officina elettrica

L’esercente officina elettrica di produzione deve indicare nel quadro G, l’energia elettrica, espressa in kWh, uscente dall’officina a cui la dichiarazione si riferisce, come accertata dai sistemi di misura fiscale installati presso l’impianto.

Le modalità di compilazione dei relativi campi sono uguali a quelli esposti nel paragrafo 3.

Si precisa che, per gli impianti di produzione di energia elettrica con cessione totale o parziale alla rete, la tipologia di uscita dell’energia elettrica da utilizzare nel quadro “G – ENERGIA ELETTRICA USCENTE” è la “B” – VETTORIAMENTO VERSO ALTRE INFRASTRUTTURE (RETI DI TRASMISSIONE O DI DISTRIBUZIONE)”.

Si evidenzia che è stata introdotta la tipologia “R” - CESSIONE ALLA RETE DA IMPIANTO DI ACCUMULO: In questa tipologia gli esercenti officine che includono impianti di accumulo indicheranno il flusso di energia ceduta alla rete da tali impianti.

5. QUADRO H – ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA

Complementarmente al quadro G, nel quadro H – ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA del PROSPETTO ANNUALE DELL’ENERGIA ELETTRICA USCENTE, RICEVUTA E PERDITE, sono indicate le quantità di energia elettrica, espresse in kWh, in ingresso nella rete di distribuzione o nell’officina a cui la dichiarazione si riferisce.

Si tratta, pertanto, di flussi fisici di energia elettrica, accertata tramite i sistemi fiscali di misura (contatore oltre agli eventuali TA e TV) installati presso l’officina ovvero presso i punti di interscambio delle reti elettriche, usualmente presso le stazioni di trasformazione.

Il quadro H nel modello AD-1 è costituito per consentire la dichiarazione dei flussi energetici in ingresso sia da parte dell’esercente officina⁽¹⁵⁾ sia da parte dell’esercente rete di trasporto o di distribuzione⁽¹⁶⁾.

Distintamente per tali soggetti, nei due seguenti sottoparagrafi si forniscono le relative istruzioni di compilazione del quadro, tenendo conto delle peculiarità tecniche delle attività di dispacciamento dagli stessi effettuate.

5.1 Compilazione quadro H per il gestore RTN e per i distributori locali

Il gestore RTN nonché il distributore locale è tenuto ad indicare nel quadro H, l’energia elettrica, espressa in kWh, entrante nella rete di distribuzione cui la dichiarazione si riferisce con provenienza da altre reti di distribuzione (anche di altri SM o estere).

⁽¹⁵⁾ Vale a dire, *soggetto obbligato con licenza* ovvero *soggetto non obbligato ex art.53-bis, comma 1* del TUA. Cfr tabella in premessa.

⁽¹⁶⁾ Vale a dire, *soggetto non obbligato ex art.53-bis, comma 2* del TUA. Cfr tabella in premessa.

Per ciascuna rete di distribuzione fornitrice, le quantità sono riferite al periodo 1° gennaio – 31 dicembre, rilevate presso le pertinenti stazioni di misura della rete ed in base alle vigenti regole di allocazione e di misura.

Per ciascuna RETE FORNITRICE della rete a cui la dichiarazione si riferisce, tali soggetti sono tenuti a compilare le seguenti colonne del quadro H:

- TIPOLOGIA DI RICEZIONE;
- CODICE IDENTIFICATIVO OFFICINA – RETE FORNITRICE;
- CHILOWATTORA

Per ciascuna colonna, si forniscono le seguenti istruzioni.

○ **Tipologia ricezione**

1. tipologia “H” – VETTORIAMENTO DA ALTRE INFRASTRUTTURE (RETI DI DISTRIBUZIONE)

Trattasi, di norma, delle forniture dalle reti di distribuzione locale alla rete di trasmissione nazionale che si registrano a seguito delle inversioni di flusso, quando la produzione degli impianti di generazione distribuita supera il carico locale. Sono incluse anche le forniture da una rete di distribuzione verso un'altra rete di distribuzione. In tale fase della rilevazione, sulla relativa quantità non è ancora sorta l'accisa.

2. tipologia “I” – RICEZIONE DA ALTRA OFFICINA ELETTRICA

Trattasi della fornitura dalle officine di produzione. In tale fase della rilevazione, sulla relativa quantità non è ancora sorta l'accisa.

3. tipologia “J” – RICEZIONE DA U.E.

Trattasi, di norma, delle forniture alla rete di trasmissione nazionale da parte di reti di distribuzione di altri SM. In tale fase della rilevazione, sulla relativa quantità non è ancora sorta l'accisa.

4. tipologia “K” – RICEZIONE DA EXTRA U.E.

Trattasi, di norma, delle forniture alla rete di trasmissione nazionale da parte di reti di distribuzione estere (ad esempio, Svizzera). Sulla relativa quantità, destinata all'importazione, non è ancora sorta l'accisa.

○ **Codice identificativo officina – rete fornitrici**

1. per le tipologie “H” e “I”, indicare il codice ditta, rispettivamente, della rete di distribuzione ovvero dell'officina di produzione fornitrice dell'energia elettrica ricevuta dalla rete alla quale la dichiarazione si riferisce.

Qualora il codice ditta non sia disponibile al dichiarante, è ancora consentito di indicare la partita IVA del soggetto che esercisce le predette infrastrutture.

2. per le tipologie “J” e “K”, indicare la sigla dello SM o dello Stato estero dal quale l'energia elettrica è ricevuta.

o **Chilowattora**

Per tutte le tipologie, indicare l'energia elettrica ricevuta nell'anno dalla rete a cui la dichiarazione si riferisce.

Nel rigo "TOTALE" è riportata l'energia elettrica complessivamente ricevuta dalla rete cui la dichiarazione si riferisce, ottenuto come somma dei kWh esposti per ogni tipologia di ricezione.

5.2 Compilazione quadro H per l'esercente officina

L'esercente officina elettrica di produzione deve indicare nel quadro H l'energia elettrica, espressa in kWh, ricevuta dall'officina a cui la dichiarazione si riferisce, come accertata dai sistemi di misura fiscale installati presso l'impianto.

Le modalità di compilazione dei relativi campi sono uguali a quelli esposti nel paragrafo 3.

Si precisa che, per gli impianti di produzione di energia elettrica con cessione totale o parziale alla rete, qualora sia presente anche un prelievo di energia elettrica dalla rete, la relativa tipologia di ingresso da utilizzare nel quadro "H" – ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA è la "H" – VETTORIAMENTO DA ALTRE INFRASTRUTTURE (RETI DI DISTRIBUZIONE).

Inoltre, è stata introdotta la nuova tipologia "S" - RICEZIONE DA RETE A IMPIANTO DI ACCUMULO: in questa tipologia gli esercenti officine che includono impianti di accumulo indicheranno il flusso di energia ricevuta dalla rete verso tali impianti

6. PERDITE

Nel campo devono essere indicate le perdite registrate nell'anno nella rete di trasmissione o di distribuzione ovvero nell'officina alla quale la dichiarazione si riferisce.

Nel caso delle reti, le PERDITE sono date dalla differenza tra l'energia in ingresso (produzione o importazione) e quella in uscita (consumo o esportazione) come accertate tramite i sistemi di misura, installati sulla rete stessa, per la determinazione dei predetti flussi.

Le perdite sono, pertanto, uguali alla differenza tra il TOTALE del quadro H – ENERGIA ELETTRICA RICEVUTA ed il TOTALE del quadro G – ENERGIA ELETTRICA USCENTE.

Nel caso delle officine elettriche, le perdite sono da esporre solo qualora l'UD competente abbia proceduto alla definizione delle relative modalità di quantificazione (di norma per differenza di lettura di più sistemi di misura fiscale), in fase di verifica di primo impianto o suppletiva.

In tale evenienza, le perdite sono calcolate in base alle prescrizioni tecniche che tale UD avrà all'uopo impartito, sulla base dell'assetto tecnico dell'officina stessa.

7. QUADRO I – ENERGIA ELETTRICA VENDUTA

Nel quadro "I – ENERGIA ELETTRICA VENDUTA" del PROSPETTO ANNUALE DELL'ENERGIA ELETTRICA COMMERCIALIZZATA, i soggetti obbligati ex art. 53, comma 1, lettera a) indicano le quantità in kWh dell'energia elettrica venduta nel corso del 2024,

specificando la tipologia di vendita e distinguendo le quantità cedute ai consumatori finali attraverso i POD di ogni rete di distribuzione oppure cedute ad altri operatori del mercato.

Si specifica che il quadro I deve essere compilato con riferimento alla provincia in cui è rilasciato il codice ditta, anche qualora in tale provincia non siano state effettuate vendite.

Trattandosi, inoltre, di energia elettrica commercializzata, gli usi propri non devono essere inclusi nel quadro I.

In particolare, per le forniture presso i POD di consumatori finali (cioè, per la tipologia “M” del quadro di che trattasi), il venditore è tenuto a comunicare le quantità complessivamente vendute per ciascuna rete di distribuzione di cui si è avvalso nell’anno di riferimento, in quanto operante quale controparte commerciale presso almeno un POD alla stessa sotteso⁽¹⁷⁾.

Le quantità che il venditore è tenuto a dichiarare sono quelle esposte nelle bollette che il venditore stesso ha emesso nei confronti dei propri consumatori finali nell’anno di riferimento, nel rispetto delle pertinenti regole dell’ARERA.

Per ciascuna rete di distribuzione, i suddetti quantitativi dovranno essere altresì ripartiti in base al comune in cui sono ubicati i POD dei consumatori finali presso i quali ha operato come controparte commerciale nell’anno di riferimento.

Il quadro I, oltre che dai venditori che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, deve essere altresì compilato dall’esercente officina d’acquisto per rivendita (ex art. 54, comma 3, del TUA), ove la stessa sia una Rete Interna di Utente – RIU – in cui vi sia cessione di energia elettrica a soggetti consumatori finali, terzi rispetto all’esercente, privi di un POD autonomo⁽¹⁸⁾.

In tale evenienza, l’esercente, in qualità di venditore dell’EE è tenuto a dichiarare la cessione come TIPOLOGIA “L” – VENDITA A CONSORZIATI / CONSOCIATI (OFFICINA CON RETE INTERNA DI UTENTE).

Viceversa, ove i soggetti terzi forniti dalla RIU siano dotati di POD autonomi, la relativa dichiarazione dovrà essere effettuata dal venditore che opera come controparte commerciale presso i predetti POD, come TIPOLOGIA “M” – VENDITA A CONSUMATORI FINALI. In tale evenienza, il CODICE IDENTIFICATIVO del distributore da indicare è, di norma, il codice ditta della RIU.

Alla luce delle predette disposizioni, i quantitativi di energia elettrica venduti nel 2024 devono essere aggregati in relazione a:

o **Tipologia di vendita**

1. tipologia “L” - vendita a consorziati/consociati (officina con RIU priva di POD);

⁽¹⁷⁾ Pertanto, la compilazione del prospetto da parte del venditore si rende necessaria laddove lo stesso sia stato controparte commerciale presso almeno un POD della rete anche per un periodo inferiore all’anno di riferimento.

⁽¹⁸⁾ Cfr circolare 35/2021 prot. 357334 del 27 settembre 2021, domanda n. 24.

2. tipologia “M” – vendita al consumo;
 3. tipologia “N” - vendita a clienti UE;
 4. tipologia “O” - vendita a clienti extra UE;
 5. tipologia “P” - vendita ad altri operatori del mercato elettrico;
 6. tipologia “Q” - vendita a ditte acquirenti per uso proprio (soggetti obbligati ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettere c e c-bis, e comma 2 del TUA).
- **Codice identificativo acquirente / distributore**
1. per la tipologia “L”, indicare la partita IVA dell’acquirente;
 2. per la tipologia “M”, indicare il codice accisa/ditta della rete di distribuzione attraverso la quale è stata fornita l’energia elettrica ai POD di consumatori finali. Qualora il venditore non disponga di tale codice, indicare la partita IVA dell’esercente che gestisce la medesima rete di distribuzione
 3. per le tipologie “N” e “O”, indicare la sigla del paese UE o extra UE in cui ha stabile organizzazione l’acquirente.
 4. per la tipologia “P”, qualora l’operatore del mercato elettrico sia a sua volta un venditore, indicare il relativo codice accisa, se disponibile. Viceversa, indicare la relativa partita IVA;
 5. per la tipologia “Q”, indicare il codice accisa dell’officina elettrica o dell’acquirente per uso proprio.
- **Codice catastale del comune**
1. per le tipologie “L” e “Q”, indicare il codice del comune nel cui territorio insiste la RIU o l’impianto dell’acquirente per uso proprio.
 2. per la tipologia “M”, indicare il codice del comune nel cui territorio si trovano i punti di riconsegna in cui il venditore ha operato come controparte commerciale nell’anno di riferimento.
 3. per le tipologie “N”, “O” e “P”, il campo non deve essere valorizzato.
- **Chilowattora**
1. per le tipologie “L”, “N”, “O”, “P” e “Q”, indicare i quantitativi di energia elettrica oggetto della cessione, quali risultanti dalle relative fatture di vendita;
 2. per la tipologia “M”, indicare la quantità di energia elettrica fornita presso i POD in cui il venditore ha operato come controparte commerciale nell’anno di riferimento, distinto per ciascuna rete di distribuzione e per ciascun comune in cui i POD sono ubicati. Come sopra esposto, il venditore è tenuto a dichiarare i quantitativi esposti

nelle bollette emesse nei confronti dei propri consumatori finali nell'anno di riferimento, nel rispetto delle pertinenti regole dell'ARERA.

Nel rigo "TOTALE" va riportata la somma delle quantità di energia elettrica venduta per tutte le tipologie.

Le quantità sono espresse in kWh e possono assumere valore negativo, per effetto di eventuali rettifiche di fatturazione.

8. QUADRI J - L - M - ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO O FATTURATA

La destinazione d'uso dell'energia elettrica consumata è dichiarata:

- dai soggetti obbligati con licenza (esercenti officina elettrica), con **suddivisione mensile**, tramite il PROSPETTO MENSILE DELL'ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO O FATTURATA - OFFICINA;
- dai soggetti obbligati con autorizzazione (venditore e acquirente per uso proprio), con **unica quantità annuale⁽¹⁹⁾**, tramite il PROSPETTO ANNUALE DELL'ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO O FATTURATA.

Ciascun prospetto si compone di tre quadri, ognuno dei quali riporta le tipologie di consumo ricadenti in una specifica posizione fiscale, secondo la suddivisione prevista dall'art. 52 del TUA:

- QUADRO J – CONSUMI NON SOTTOPOSTI AD ACCISA: che comprende le tipologie di consumo escluse dal campo di applicazione dell'accisa, come stabilito dall'art. 52, comma 2, del TUA.
- QUADRO L – CONSUMI ESENTI DALL'ACCISA: che comprende le tipologie di consumo sottoposte ad accisa, ma esenti ai sensi dell'art. 17, comma 1 e dell'art. 52, commi 3 e 4, del TUA.
- QUADRO M – CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA: che comprende tutte le altre tipologie di consumo assoggettate ad accisa, in base all'art. 52, comma 1, del TUA.

8.1 Compilazione Quadri J – L – M per soggetto obbligato con licenza

L'esercente officina deve compilare, di norma, dodici prospetti, uno per mese di attività, indicando in intestazione dei quadri:

- **Provincia.** Sigla della provincia in cui è ubicata l'officina (coincide con la provincia del codice ditta).
- **Comune.** Codice catastale del comune in cui è ubicata l'officina.

⁽¹⁹⁾ Sulla periodicità annuale della presentazione del prospetto, cfr nota prot.92853 del 7 agosto 2013, come integrata dalla nota prot.127213 del 4 novembre 2013.

- **Mese.** Valori da 1 a 12, in corrispondenza del relativo mese. Non deve essere compilato con valore “0” per le officine.

Per ogni destinazione d’uso, devono essere specificati i seguenti dettagli:

- **Usi propri (kWh).** Indicare i consumi per ciascuna destinazione d’uso, come accertati direttamente dai misuratori fiscali dell’officina ovvero calcolati a partire da misuratori per usi promiscui, per differenza o in base a canoni forfettari stabiliti dall’UD.
Il dato deve essere complessivamente congruente con i flussi di energia dichiarati nei quadri da A a H.
Il consumo in kWh è un numero intero di massimo tredici cifre.
- **Numero utenze.** Qualora l’officina sia una RIU, indicare il numero di consumatori finali non dotati di POD, ai quali è stata fornita energia elettrica per mezzo della RIU stessa.
- **Usi commerciali (kWh).** Qualora siano presenti consumatori finali non dotati di POD, indicare la quantità di energia elettrica agli stessi fornita (accertata come per gli USI PROPRI) e conseguentemente fatturata, per ciascuna destinazione d’uso.
Il dato deve essere congruente con i flussi di energia dichiarati nei quadri da A a H.
Il consumo in kWh è un numero intero di massimo tredici cifre.

La compilazione dei prospetti mensili aventi consumo nullo per ogni destinazione d’uso può essere omessa.

8.2 Compilazione Quadri J-L-M per soggetto obbligato con autorizzazione

Il venditore è tenuto a compilare il prospetto annuale per ciascun comune in cui sono ubicati i POD presso i quali ha operato come controparte commerciale nell’anno a cui la dichiarazione si riferisce, procedendo alla fatturazione dell’energia elettrica ai relativi consumatori finali.

In particolare, i dati da dichiarare in intestazione dei quadri, per ciascun comune, sono i seguenti:

- **Provincia.** Sigla della provincia in cui è ubicato il comune.
- **Comune.** Codice catastale del comune.

Per ogni destinazione d’uso, devono essere specificati i seguenti dettagli:

- **Usi propri (kWh).** Non valorizzare.
- **Numero utenze.** Indicare il numero di POD per i quali, essendo attivo un contratto di fornitura, il venditore ha emesso bollette, in qualità di controparte commerciale, nell’anno di riferimento, ovvero in una frazione di tale periodo^[20]. Non rientrano nel computo le utenze, pur attive nell’anno, per le quali non sono stati registrati consumi e,

^[20] Cfr art.2, comma 1 della determinazione direttoriale prot. 476905 del 22 dicembre 2020

quindi, non sono state emesse bollette. Viceversa, vi rientrano le utenze, pur cessate nell'anno precedente quello cui la dichiarazione si riferisce, ma per le quali sono state emesse bollette nel corso dell'anno di riferimento. ^[21]

Ciascun POD deve essere conteggiato una sola volta, in base alla destinazione d'uso ad esso associata.

I POD in cui l'imposta è liquidata sulla base di scaglioni di consumo (ad esempio, per i consumi nelle abitazioni di residenza anagrafica di cui ai rigi L9 e M1⁽²²⁾) devono essere indicati una sola volta per ciascuna destinazione d'uso.

- **Usi commerciali (kWh).** Quantità di energia elettrica, espresso in chilowattora (kWh) complessivamente fatturato nell'anno, distinto per ciascuna destinazione d'uso.

Le quantità che il venditore è tenuto a dichiarare sono quelle espone nelle bollette che il venditore stesso ha emesso nei confronti dei propri consumatori finali nell'anno di riferimento, nel rispetto delle pertinenti regole dell'ARERA.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare anche eventuali rettifiche di fatturazione per consumi relativi all'anno corrente (con il segno negativo se a credito degli utenti) nonché eventuali fatture emesse per consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazioni fraudolente, solo nel caso che non vengano dichiarate a parte nel successivo quadro K.

^[21] Cfr circ. 8/2024 per tutti i chiarimenti in merito alla quantificazione dei POD.

⁽²²⁾ Si riportano i chiarimenti forniti nelle precedenti istruzioni circa l'agevolazione sui consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica dei consumatori finali, utenti di forniture il cui impegno di potenza non è superiore a 3 kW, riportata nel quadro "L" (rigo L9), che deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 52, comma 3, lettera e), del testo unico.

"Al riguardo, si chiarisce che i criteri di applicazione richiamati dalla norma implicano la possibilità di recuperi di imposta che nel caso siano dovuti sono da riportare nel quadro "M".

Infatti, l'agevolazione consiste nell'esenzione dal pagamento dell'accisa sui primi 150 kWh/mese di consumo, qualora l'entità dei consumi mensili non sia superiore a 150 kWh o a 220 kWh, a seconda se trattasi di utenze il cui contratto di fornitura prevede una potenza impegnata fino a 1,5 kW, oppure di utenze dove la potenza impegnata è superiore a 1,5 kW, ma non oltre i 3 kW.

Quando tali limiti vengono superati, la fascia esente dei 150 kWh mensili viene gradualmente meno, fino ad annullarsi del tutto nei mesi in cui i consumi raggiungono o vanno oltre i 300 kWh, su forniture di potenza impegnata fino a 1,5 kW, ovvero di 370 kWh, su forniture di potenza impegnata superiore a 1,5 kW e fino a 3 kW.

Ciò in quanto, i criteri per l'applicazione della fascia di esenzione in parola, richiamati dalla norma, prevedono una riduzione della stessa direttamente proporzionale all'entità dei consumi superiori ai suddetti limiti. In buona sostanza, ponendo il caso di una fornitura con potenza impegnata di 3 kW, si avrà che:

- *per consumi entro i 150 kWh/mese, tutto il consumo è esente dal pagamento dell'accisa. Il quantitativo andrà indicato nel quadro dei consumi esenti da accisa al rigo L9;*
- *in presenza di un consumo mensile maggiore, ma non superiore a 220 kWh, i primi 150 kWh sono esenti e tale quantità va riportata nel quadro dei consumi esenti al rigo L9. Il maggior consumo, tassato con l'aliquota prevista per i consumi nelle abitazioni di residenza anagrafica, sarà riportato nel quadro dei consumi tassati al rigo M1;*
- *in presenza di un consumo mensile di 320 kWh, il limite dei 220 risulta superato di 100 kWh e, conseguentemente, la fascia di esenzione viene erosa in pari misura, ossia l'esenzione potrà essere applicata solo sui primi 50 kWh del consumo del mese e gli altri 100 kWh della fascia esente risulteranno recuperati a tassazione per i criteri di riduzione propri della fascia stessa. Tale situazione può essere rappresentata indicando i 50 kWh rimasti esenti al rigo L9, i 100 kWh recuperati a tassazione al rigo M3, gli ulteriori 170 kWh del consumo mensile, normalmente assoggettati a tassazione, al rigo M1;*
- *in presenza di un consumo mensile di 370 kWh (220+150) o superiore, la fascia esente risulterà completamente annullata e tutto il consumo dovrà essere tassato, in quanto il consumo ulteriore al limite dei 220 kWh è pari o maggiore ai 150 kWh di capienza della fascia esente. Tale situazione può essere rappresentata indicando al rigo M3 i 150 kWh della fascia esente recuperati a tassazione e al rigo M1 l'ulteriore consumo mensile normalmente assoggettato a tassazione"*

La quantità in kWh è un numero intero di massimo tredici cifre.

I dati devono essere complessivamente coerenti con i quantitativi di energia elettrica venduti indicati nel quadro I, per la tipologia M.

Le regole sopra descritte valgono anche per l'acquirente per uso proprio, non esercente officina elettrica, relativamente ai POD di cui è intestatario.

Ovviamente, tale soggetto è tenuto ad esporre i propri consumi nel campo USI PROPRI (KWH) mentre non deve valorizzare il campo USI COMMERCIALI (KWH).

9. QUADRO K – RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Il quadro K-RETTIFICHE DI FATTURAZIONE deve essere compilato per l'inserimento dei dati relativi a rideterminazione dei consumi e della conseguente liquidazione dell'imposta, già oggetto di precedenti bollette emesse verso i consumatori finali, attinenti anche a periodi antecedenti l'anno a cui la dichiarazione si riferisce.

Si tratta, pertanto, di un quadro, di norma, ad uso esclusivo dei venditori⁽²³⁾ e limitato ai consumi assoggettati ad accisa.

Come prescritto per il QUADRO M – CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA, le quantità che il venditore è tenuto a dichiarare sono quelle esposte nelle bollette di rettifica che il venditore stesso ha emesso nei confronti dei propri consumatori finali nell'anno di riferimento, nel rispetto delle pertinenti regole dell'ARERA.

Deve essere compilato un prospetto annuale per ciascun comune in cui sussistono le forniture di energia elettrica che sono state oggetto di rettifica, indicando obbligatoriamente anche la provincia di cui il comune è parte.

Il quadro K è suddiviso tra i medesimi impieghi dell'energia elettrica già esposti nel QUADRO M. Per ciascun impiego è prevista la distinzione tra bollette di rettifica IN ADDEBITO dei consumatori finali ovvero tra bollette di rettifica IN ACCREDITO.

Per ciascuna voce di addebito o accredito devono essere trascritte le quantità oggetto della rettifica, l'aliquota applicata e l'importo risultante dal prodotto della quantità per l'aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

Per ogni impiego dell'energia elettrica devono, altresì, essere sommati tutti gli importi in addebito e sottratti tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l'eventuale segno negativo, andrà riportato nella colonna TOTALE corrispondente all'impiego dell'energia elettrica a cui le rettifiche si riferiscono.

Si precisa, infine, che nella maschera informatica per la presentazione della dichiarazione in modalità U2S, in corrispondenza dei righe K4 e K8 è stata inserita la possibilità di

⁽²³⁾ La necessità di rettifica di fatturazione potrebbe verificarsi anche per l'esercente officina d'acquisto per rivendita, ove i consumatori finali diversi dall'esercente non siano dotati di POD.

selezionare l'aliquota "0,0000" al fine di consentire l'inserimento dell'importo di eventuali rettifiche relative a fatture relative a POD per cui trova applicazione l'accisa nella misura fissa di 4.820 euro/mese.

10. QUADRO P – LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA

Il quadro P-LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA va compilato per singola provincia, da parte dei soggetti obbligati, vale a dire i venditori ovvero gli utilizzatori per uso proprio (sia soggetti obbligati con licenza - esercenti officina sia acquirenti per uso proprio ex art. 53, comma 1, lettera c-bis, del TUA).

10.1 COMPILAZIONE QUADRO P PER SOGGETTO OBBLIGATO CON LICENZA

L'esercente officina con usi propri deve compilare il quadro P relativamente alla somma dei CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA esposti, con frequenza mensile, nel quadro M.

In particolare, l'esercente officina di acquisto per rivendita, deve sommare ai consumi PER USI PROPRI anche quelli per USI COMMERCIALI, fatturati nell'anno agli utilizzatori finali della RIU non dotati di propri POD. Tale soggetto è tenuto, altresì, ad esporre eventuali rettifiche di fatturazione.

Relativamente alla compilazione dei singoli campi si forniscono le seguenti istruzioni.

- **Provincia.** Sigla della provincia in cui è ubicata l'officina. Si tratta della sigla del relativo codice ditta.
- **Mese di inizio attività.** Inserire il valore "0", per officine attivate negli anni precedenti, ovvero il mese in cui è stata attivata l'officina (come desunto dalla data di rilascio della licenza) nell'anno cui la dichiarazione si riferisce".

Per ogni destinazione d'uso, devono essere specificati i seguenti dettagli:

- **Consumi (kWh).** Somma dei CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA esposti, con frequenza mensile, nelle corrispondenti righe del quadro M. Il formato è un numero intero di massimo 13 cifre.
- **Aliquota (€/kWh).** Per ogni quantità relativa a ciascuna destinazione d'uso, indicare l'aliquota di accisa vigente al momento in cui si sono verificati i consumi. In presenza di più aliquote applicate, è possibile inserire più di un rigo per la medesima tipologia d'impiego.

Il formato è numero decimale con una cifra per la parte intera, sette cifre per la parte decimale e il punto "." come separatore.

- **Imposta (€).** L'imposta riportata in ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei CONSUMI per la relativa ALIQUOTA, arrotondato alla seconda cifra decimale.

- **TOTALE ACCISA LIQUIDATA (€).** Somma dell'IMPOSTA liquidata per singola destinazione d'uso.

Il formato è numero decimale con dodici cifre al massimo per la parte intera, due cifre per la parte decimale e il punto “.” come separatore.

In caso di officina con consumi per USI COMMERCIALI, al fine di far corrispondere il TOTALE ACCISA LIQUIDATA (Rigo P14) con il totale dell'imposta risultante dalle fatture emesse nei confronti degli utilizzatori finali, nel rigo P13 - ARROTONDAMENTI deve essere indicata l'eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture emesse nell'anno e nella dichiarazione relativa al medesimo periodo.

10.2 COMPILAZIONE QUADRO P PER SOGGETTO OBBLIGATO CON AUTORIZZAZIONE - VENDITORE

Il venditore deve compilare il quadro P relativamente alla somma dei CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA per USI COMMERCIALI esposti nel quadro M, su base comunale.

La liquidazione è effettuata su base provinciale. Pertanto, nel quadro P il venditore dichiara l'imposta dovuta aggregando, per competenza provinciale, le quantità di energia elettrica fatturata negli usi soggetti ad accisa, come dichiarati, con suddivisione comunale, nel quadro M della dichiarazione.

In altri termini, ai fini dell'autoliquidazione dell'accisa per ciascuna provincia, nel Quadro P devono essere sommati i consumi dichiarati nelle corrispondenti righe del quadro M per ciascun comune della medesima provincia a cui il Quadro P si riferisce.

Per ciascuna provincia, i soggetti obbligati che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, sono altresì tenuti ad indicare il totale delle RETTIFICHE DI FATTURAZIONE, come dichiarate nel quadro K.

Relativamente alla compilazione dei singoli campi si forniscono le seguenti istruzioni.

- **Provincia.** Sigla della provincia in cui, nell'anno cui la dichiarazione si riferisce, sono ubicati i POD relativamente ai quali il venditore ha operato come controparte commerciale, e conseguentemente ha proceduto alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, e all'emissione delle relative bollette.
- **Mese di inizio attività.** Valori da 1 a 12, in corrispondenza del relativo mese. Indicare “0” qualora ad inizio anno il venditore sia stato già attivo come controparte commerciale nella provincia. Qualora nel corso dell'anno sia stato stipulato da un venditore un contratto di cessione di energia elettrica in una nuova provincia rispetto a quelle in origine comunicate nella denuncia di inizio attività e successivi aggiornamenti, riportare l'indicazione del mese in cui ha avuto inizio l'attività di vendita al consumatore finale presso la predetta provincia

(ricavato in base alla data nella quale il venditore è subentrato come controparte commerciale relativamente alla fornitura di che trattasi).

Per ogni destinazione d'uso, devono essere specificati i seguenti dettagli:

- **Consumi (kWh).** Somma dei CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA esposti, con frequenza mensile, nel quadro M.

La somma dei consumi per destinazione d'uso, come indicati su ogni rigo del Quadro P, deve coincidere con la somma dei kWh nelle corrispondenti righe dei quadri M relativi ai comuni che sono parte del territorio della provincia a cui il prospetto di liquidazione si riferisce.

Il formato è un numero intero di massimo 13 cifre.

- **Aliquota (€/kWh).** Per ogni quantità relativa a ciascuna destinazione d'uso, indicare l'aliquota di accisa vigente al momento in cui si sono verificati i consumi, come riportata nella corrispondente bolletta emessa al consumatore finale.

In presenza di più aliquote applicate, è possibile inserire più di un rigo per la medesima tipologia d'impiego.

Il formato è numero decimale con una cifra per la parte intera, sette cifre per la parte decimale e il punto “.” come separatore.

- **Imposta (€).** L'imposta riportata in ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei CONSUMI per la relativa ALIQUOTA, arrotondato alla seconda cifra decimale.

- **TOTALE ACCISA LIQUIDATA (€).** Somma dell'IMPOSTA liquidata per singola destinazione d'uso.

Il formato è numero decimale con dodici cifre al massimo per la parte intera, due cifre per la parte decimale e il punto “.” come separatore.

Al fine di far corrispondere il TOTALE dell'imposta liquidata del Quadro P (Rigo P14) con il totale dell'imposta risultante dalle bollette emesse nei confronti dei consumatori finali, nel rigo P13 - ARROTONDAMENTI deve essere indicata l'eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle bollette emesse nell'anno e nella dichiarazione relativa al medesimo periodo.

In tal modo, l'accisa dovuta dal venditore, acquisita dal consumatore finale tramite le bollette emesse nei confronti dei consumatori finali per i quali ha operato come controparte commerciale nell'anno, potrà essere dallo stesso integralmente liquidata in dichiarazione e conseguentemente riversata all'erario, indipendentemente dagli arrotondamenti effettuati nelle bollette stesse.

10.3 COMPILAZIONE QUADRO P PER SOGGETTO OBBLIGATO CON AUTORIZZAZIONE – ACQUIRENTE PER USO PROPRIO

Il soggetto obbligato ex art. 53, comma 1, lettera c-bis, del TUA, non esercente officina elettrica, deve compilare il quadro P relativamente alla somma dei CONSUMI ASSOGGETTATI AD ACCISA per USI PROPRI esposti nel quadro M, su base comunale, come rilevati nei POD di propria competenza.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le istruzioni fornite per i venditori, tenendo conto che tale soggetto è tenuto ad autofatturare i propri consumi e, ovviamente, non procede alla fatturazione a soggetti terzi.

11. QUADRO Q - RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA

Come richiamato in premessa, le contabilità e i versamenti dell'accisa dovuta dai soggetti obbligati (con autorizzazione o con licenza) sui consumi di energia elettrica sono impostati in base alla suddivisione del territorio dello Stato in sette ambiti territoriali (Regione Sicilia, Regione Sardegna, Regione Valle d'Aosta, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano) ognuno dei quali è costituito dall'aggregazione del territorio delle province che lo costituiscono.

Afferiscono ad un determinato ambito, i consumi di energia elettrica relativi a POD e alle officine ubicati nel territorio dell'ambito medesimo.

Conseguentemente, nel quadro Q - RIEPILOGO E SALDO DELL'ACCISA – RATEI PER AMBITO PER L'ANNO 2024 il soggetto obbligato è tenuto a dichiarare l'importo dell'accisa liquidata per ciascun ambito come somma delle liquidazioni di cui al quadro P per ciascuna provincia dell'ambito, a loro volta calcolate in base ai consumi accertati per l'anno 2024, esposti nel quadro M, per ogni comune della provincia.

Dal confronto con i RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (cioè quella relativa all'anno d'imposta 2023) e dovuti nel 2024, è calcolato il SALDO DELL'ACCISA corrispondente nonché l'eventuale CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO o A CREDITO, ovviamente nell'ipotesi che gli acconti siano stati regolarmente pagati del soggetto obbligato in misura pari a quanto dallo stesso dichiarato ovvero in base ad eventuali provvedimenti di rideterminazione emessi dall'UD competente nel corso dell'anno.

Sulla base dell'accisa liquidata nonché delle regole esposte nel seguito del presente paragrafo, il soggetto obbligato è, inoltre, tenuto a calcolare le dodici rate di acconto dovute nell'anno 2025.

Per le ditte che hanno iniziato l'attività nel 2024, le rate di acconto dovute nello stesso anno sono state definite dal competente UD in relazione ai dati comunicati nella denuncia di inizio attività e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio.

Nel rigo Q6 del quadro, il soggetto obbligato è tenuto a dichiarare l'entità dell'eventuale credito pregresso che risulta ancora non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2024 e che, pertanto, il dichiarante ritiene di avere ancora a disposizione nel corso dell'anno 2025.

La compilazione del rigo Q6 è obbligatoria e qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre, tale rigo dovrà essere compilato inserendo il valore zero.

Al riguardo, si rammenta che tale dichiarazione risponde all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo il quale il credito di accisa emergente dalla dichiarazione annuale non soggiace al termine di decadenza biennale previsto dall'art. 14 del TUA se il rapporto tributario è in corso e il credito è regolarmente riportato nelle successive

dichiarazioni e viene detratto, ai sensi dell'art. 56 comma 1, del testo unico, dai successivi versamenti in acconto fino ad esaurimento o fino alla definizione del rapporto tributario.

Pertanto, come da istruzioni dell'Agenzia^[24], l'uso del predetto credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo del credito stesso e il rimborso del medesimo può aver luogo unicamente a seguito della cessazione dell'attività da parte dell'operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario, entro due anni dalla presentazione della dichiarazione relativa all'ultimo anno di attività.

Si fa, infine, rilevare che la dichiarazione della sussistenza del predetto credito da parte del soggetto obbligato non comporta alcun automatismo contabile per i fini tributari⁽²⁵⁾. Sono, infatti, fatti salvi i necessari riscontri da parte dell'Amministrazione finanziaria volti a verificare l'effettiva spettanza del credito dichiarato in base ai quantitativi di energia elettrica effettivamente forniti presso i POD in cui il soggetto obbligato ha operato come venditore ovvero consumati presso l'officina nonché ai pagamenti realmente effettuati dai medesimi soggetti obbligati durante la loro operatività.

Il solo importo del quadro Q che può avere il segno negativo è quello dell'accisa liquidata (rigo Q1), per effetto di eventuali rettifiche di fatturazione. Qualora gli altri importi del quadro Q siano negativi, gli stessi devono essere posti uguale a zero.

Si forniscono, nel seguito, istruzioni di dettaglio per la compilazione del quadro di che trattasi.

Ambito. Indicare l'ambito di riferimento. A tal riguardo si evidenzia che:

- con l'applicativo *User to System* (U2S), sono selezionabili nell'apposito campo del quadro L le stringhe "Ordinario", "Sicilia", "Sardegna", "Valle d'Aosta", "Friuli Venezia Giulia", "Trento" e "Bolzano";
- con la modalità di compilazione e trasmissione *System to System* (S2S), è mantenuta nel tracciato record l'identificazione dell'ambito con le seguenti sigle:
 - la sigla provinciale del capoluogo di regione ("PA" = Sicilia / "CA" = Sardegna / "AO" = Valle d'Aosta / "TS" = Friuli-Venezia Giulia), per i quattro ambiti costituiti dalle regioni a statuto speciale;
 - le sigle delle province autonome ("TN" o "BZ"), rispettivamente per i due ambiti costituiti dalle due province autonome di Trento e di Bolzano;
 - la sigla "IT", per l'ambito Ordinario.

Per ciascun ambito in cui sono presenti consumi ascrivibili al soggetto obbligato, i dati da indicare nel quadro Q sono i seguenti:

Accisa liquidata. Il rigo Q1, riporta l'ACCISA LIQUIDATA nell'ambito, ottenuta come somma delle liquidazioni, di cui al rigo P14 del quadro P, per le province appartenenti all'ambito stesso. Ovviamente, nel caso di vendite o uso proprio relativi ad un'unica provincia, il rigo Q1 è uguale alla liquidazione già indicata al rigo P14 del quadro P di tale provincia.

L'accisa liquidata può essere anche negativa, per effetto delle rettifiche di fatturazione.

Ratei d'acconto calcolati nella precedente dichiarazione. Con riferimento ad un ambito, il rigo Q2 normalmente corrisponde al totale acconti del quadro Q della dichiarazione 2023 (rigo Q5);

^[24] Cfr. nota prot. n. 379481/RU del 17 agosto 2022 (reperibile sul sito dell'Agenzia seguendo il percorso: *Home/Accise/Relazioni con gli operatori/Informativa*)

⁽²⁵⁾ Infatti, il dato dichiarato nel rigo Q6 non è riportato nelle contabilità tenute dagli Uffici

L'importo riportato nel rigo Q2 può non corrispondere a quello risultante al totale acconti del quadro Q nella dichiarazione 2023 qualora, nel corso del 2024 sia stato emesso dall'UD competente apposito provvedimento di rideterminazione delle rate di acconto ai sensi dell'art.56, comma 2 del TUA. Altri casi di non corrispondenza sono quelli dovuti:

- alla cessazione dell'attività in corso d'anno, debitamente verificata dal predetto UD;
- a modifiche delle aliquote di imposta intervenute nel corso dell'anno;
- ad altri provvedimenti dell'UD che abbiano impatto sui ratei mensili di acconto dichiarati dal soggetto obbligato.

Infine, per il primo anno di attività, l'importo dei ratei d'acconto da indicare è quello determinato dall'Ufficio competente in base ai dati disponibili, al momento del rilascio dell'autorizzazione alla vendita.

In ogni caso, nel campo devono essere indicato il totale dell'accisa che il soggetto obbligato è tenuto a versare nell'anno precedente a quello a cui la dichiarazione si riferisce, in base alla propria dichiarazione ovvero a successivi provvedimenti di rideterminazione dell'UD competente.

Saldo dell'accisa. Distintamente per ciascun ambito, il SALDO DELL'ACCISA è definito dalla differenza tra ACCISA LIQUIDATA e RATEI D'ACCONTO CALCOLATI NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (ovvero rideterminati con provvedimento dell'UD, come sopra specificato). Le regole di compilazione sono le seguenti:

- se $Q1 > Q2$ allora $Q3 - \text{CONGUAGLIO ACCISA A DEBITO} = Q1 - Q2$;
- se $Q2 > Q1$ allora $Q4 - \text{CONGUAGLIO ACCISA A CREDITO} = Q2 - Q1$.

Ratei mensili in acconto. I RATEI MENSILI IN ACCONTO costituiscono gli importi a debito che il soggetto obbligato è tenuto a versare alle singole scadenze mensili di cui all'art.56, comma 1 del TUA nel corso dell'anno 2025.

I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre e gli importi delle singole rate sono così determinati, per ciascun ambito e per ogni capitolo:

La rata base per il 2025 è un dodicesimo dell'accisa liquidata al rigo Q1.

Qualora l'attività nell'ambito sia iniziata nel corso del 2024, la rata base è determinata dividendo l'importo Q1 per i mesi di attività nell'ambito, come desumibili in base alle dichiarazioni del mese di inizio attività di cui al quadro Q relativamente alle province che costituiscono l'ambito⁽²⁶⁾.

In relazione alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2024, il soggetto obbligato è tenuto ad esporre in dichiarazione i ratei mensili in acconto calcolati secondo le seguenti ulteriori prescrizioni:

- nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2025, tutte le dodici rate sono pari alla rata base per il 2025;
- nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2025, la rata di gennaio ("01") ha lo stesso valore della rata base per il 2024. La rata di febbraio ("02") si ottiene sommando, se positivo, o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base e la rata indicata per il mese di gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo

⁽²⁶⁾ L'inizio attività nell'ambito si verifica quando il soggetto obbligato subentra per la prima volta quale controparte commerciale in una fornitura con POD ubicato nell'ambito. Conseguentemente, qualora il soggetto operi già come controparte commerciale per forniture in province incluse nell'ambito stesso, il subentro per la prima volta in forniture di energia elettrica in un'altra provincia dell'ambito non ha effetti sulla determinazione della rata base.

dovuto a gennaio alla rata base. Le altre rate mensili in acconto (da “03” a “12”) assumeranno il valore costante della rata base, salvo nel caso in cui l’importo del conguaglio negativo tra la rata base e la rata indicata a gennaio sia superiore alla stessa rata base: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell’importo;

- nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2025, la rata da indicare per il mese di febbraio (“02”) ha lo stesso valore stabilito per la rata di gennaio. L’importo da indicare come rata mensile in acconto per il mese di marzo (“03”) si ottiene sommando, se positivo, o sottraendo, se negativo, il conguaglio tra la rata base e le rate indicate a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l’importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata base. Le altre rate mensili in acconto (da “04” a “12”) assumeranno il valore costante della rata base, salvo nel caso in cui l’importo del conguaglio negativo tra la rata base e le rate indicate a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata base: in tale evenienza, detto conguaglio va recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell’importo.

I relativi versamenti possono, tuttavia, essere di minor importo, per effetto dello scomputo di un CONGUAGLIO DI ACCISA A CREDITO ovvero di un CREDITO PREGRESSO, parimenti esposti negli appositi campi del quadro Q.

In ogni caso, resta ferma la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli successivi sulla veridicità degli elementi esposti in dichiarazione, sull’effettiva sussistenza dei crediti dichiarati nonché sulla regolarità dei versamenti effettuati.

Totale acconti. Distintamente per ciascun ambito, il TOTALE ACCONTI è determinato come somma dei dodici importi dei RATEI MENSILI IN ACCONTO.

Credito disponibile alla data della presentazione della dichiarazione

Per ciascun ambito, il soggetto obbligato è tenuto a dichiarare l’eventuale credito che alla data di presentazione della dichiarazione ritiene ancora utilizzabile, in quanto non esaurito in detrazione dei precedenti versamenti effettuati (al rigo Q6).

L’indicazione è obbligatoria, qualora non sia presente un credito pregresso il rigo Q6 deve essere posto uguale a zero.

12. ALLEGATO – ELENCO CLIENTI CON FORNITURA PER USO IN LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

L’allegato deve essere compilato dai soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica a soggetti terzi consumatori finali, pertanto:

- i venditori (soggetti obbligati con autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), del TUA);
- gli esercenti officina d’acquisto per rivendita (soggetti obbligati con licenza di cui all’art. 54, comma 3, del TUA), qualora esercenti RIU a servizio di utilizzatori finali privi di POD che utilizzano l’energia elettrica per uso fuori campo, esenti o a tassazione agevolata.

12.1 Compilazione per soggetto obbligato con autorizzazione – venditore

I venditori devono compilare l'elenco dei consumatori finali per i quali procedono alla fatturazione dell'energia elettrica relativamente alle forniture in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, vale a dire:

- per impieghi non sottoposti ad accisa o esenti (quadri J e L);
- per i POD con forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh, sui consumi mensili eccedenti i primi 200.000 kWh (rigo M12), ai quali è stata applicata l'accisa nella misura fissa di € 4.820.

Per ogni fornitura deve essere indicato:

- **Codice id cliente.** Indicare il codice identificativo dell'utilizzatore. Qualora si tratti di fornitura al POD alla frontiera di un'officina elettrica esercita dall'utilizzatore, indicare il codice ditta dell'officina. Qualora tale codice non sia disponibile al venditore ovvero la fornitura sia relativa ad un POD non parte di un'officina elettrica, indicare la partita IVA o il codice fiscale del consumatore finale, come dichiarata per i fini dell'emissione della bolletta;
- **id POD.** Indicare l'identificativo del Point of Delivery del cliente (POD) cui si riferisce la fornitura;
- **tipologia di utilizzo.** Indicare la tipologia di utilizzo alla quale sono stati ascritti i consumi misurati dal sistema di misura installato nel POD nei quadri J, L e M del PROSPETTO ANNUALE DELL'ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO O FATTURATA.
In considerazione delle tipologie di consumo da dichiarare, può assumere i seguenti valori:
 1. Quadro J: valore compreso da 1 a 5.
 2. Quadro L: valore compreso da 1 a 11. Escluso il valore 9, in quanto riferito ad una esenzione da applicare, alle condizioni previste, ai POD delle abitazioni di residenza anagrafica dei consumatori finali.
 3. Quadro M: solo valore 12.
- **modalità di applicazione.** Indicare un valore da 1 a 4, in funzione delle modalità di accertamento dei consumi nell'impiego presso il POD di che trattasi.
 1. Valore = "1", qualora la tipologia di utilizzo sia riferita alla totalità dell'energia elettrica misurata dal POD, cioè all'"intera fornitura".
 2. Valore = "2" qualora la tipologia di utilizzo sia riferita ad una frazione dell'energia elettrica misurata dal POD, cioè "a forfait". In tale caso, il venditore è tenuto ad indicare anche la percentuale dei consumi fuori campo, esenti o agevolati del POD di riferimento.
 3. Valore = "3", qualora i consumi nella tipologia di utilizzo siano discriminati tramite una pluralità di contatori in sottolettura oltre quello installato nel POD. Trattasi del caso classificato come "mediante misura (a contatore/misuratore)".

4. Valore = "4", qualora i consumi nella tipologia di utilizzo siano discriminati tramite "soglia di consumo mensile" applicata alla lettura del contatore installato nel POD. Trattasi, di norma, dell'impiego M12.

- **quantità fornita (kWh).** Indicare la quantità di energia elettrica fatturata nell'anno, come esposta nelle bollette emesse relativamente al POD di che trattasi;
- **Indirizzo.** Indicare l'indirizzo del POD;
- **Codice catastale del comune.** Indicare il codice catastale del comune in cui è ubicato il POD;
- **Accisa corrispondente [€].** Indicare l'importo dell'accisa liquidata nelle bollette per la fornitura nel POD di che trattasi (indicare "0" se non dovuta ovvero tutti i consumi sono per usi esenti);
- **data inizio.** Indicare la data dalla quale è stata applicata l'agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa);
- **data fine.** Indicare la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno ovvero di modifica delle condizioni tecniche che ne hanno consentito l'applicazione, anche a seguito di verbale dell'Ufficio competente (nel formato gg/mm/aaaa).

12.2 Compilazione per soggetto obbligato con licenza – officina d'acquisto per rivendita

Le disposizioni per i venditori si applicano, *mutatis mutandis*, anche per l'esercente officina di acquisto per rivendita, qualora nella RIU non siano stati individuati POD per gli utilizzatori finali serviti dalla rete stessa.

In particolare, non essendo presente nella RIU specifici POD per gli utilizzatori finali agevolati, si applicano le seguenti disposizioni particolari:

- **id POD.** Indicare un identificativo, specifico per l'officina, del cliente cui si riferisce la fornitura, in modo tale che sia univocamente identificabile all'interno della RIU. Tipicamente è un codice stabilito dall'esercente la RIU. Il dato è costituito da una stringa alfanumerica di 20 caratteri.
- **Indirizzo.** Indicare l'indirizzo dell'impianto del consumatore finale servito dalla RIU priva di POD. In alternativa, indicare l'indirizzo dell'officina elettrica;
- **Codice catastale del comune.** Indicare il codice catastale del comune in cui è ubicato l'indirizzo dell'impianto del consumatore finale.

Per la compilazione degli altri campi dell'allegato, si applicano le prescrizioni fornite per il venditore.

13. ALLEGATO – ELENCO PROPRI FORNITORI E CEDENTI

I soggetti obbligati con autorizzazione, venditori e acquirenti per uso proprio, devono compilare l'allegato alla dichiarazione nel quale riportare i dati relativi all'energia elettrica riscontrabili dalle fatture di acquisto ovvero dai dati di misura ricevuti dai distributori locali ai fini dell'emissione della bolletta ai consumatori finali, indicando: la provenienza, il fornitore e i cedenti, con le relative quantità.

In continuità con le istruzioni per la dichiarazione di consumo emanate per l'anno 2023, allo scopo di accertare il rendimento medio nazionale della generazione elettrica da fonte non rinnovabile per i fini dell'art. 12, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n.111, gli esercenti officine di produzione da combustibili fossile sono tenuti a compilare l'allegato, dichiarando i propri fornitori di prodotti energetici e le relative quantità (espresse in kWh).

L'allegato deve essere, pertanto, compilato:

- dai venditori (soggetti obbligati con autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del TUA);
- dagli acquirenti per uso proprio (soggetti obbligati con autorizzazione di cui all'art. 53, comma 1, lettera c-bis), del TUA);
- dagli esercenti officine di produzione per uso proprio da fonte non rinnovabile, limitatamente ai fornitori dei prodotti energetici utilizzati nella generazione termoelettrica.

13.1 Compilazione per soggetto obbligato con autorizzazione – venditore

Il venditore è tenuto a compilare l'allegato con le seguenti modalità:

- a. nel caso in cui il soggetto obbligato abbia operato sia come utente della distribuzione sia come controparte commerciale presso i POD oggetto della propria attività di vendita, avrà già indicato nel quadro I, per la tipologia "M) vendita al consumo" i dati dei distributori che hanno fornito l'energia elettrica. Pertanto, per tale configurazione, non è richiesto di ripetere tali dati nell'allegato; è invece richiesto di indicare i cedenti dai quali è stata acquistata l'energia elettrica, riportando la quantità complessivamente acquistata per ciascun cedente nell'anno di riferimento della dichiarazione.
- b. Qualora, invece, il soggetto obbligato non abbia operato come utente della distribuzione, ma esclusivamente come controparte commerciale, è tenuto a indicare nell'allegato i propri cedenti presso i POD stessi, riportando la quantità complessivamente acquistata per ciascun cedente nell'anno di riferimento della dichiarazione.
- c. Infine, relativamente all'energia elettrica destinata alla vendita ad altri operatori del mercato, a clienti UE o a clienti extra UE (tipologie di vendita N, O e P del QUADRO I- ENERGIA ELETTRICA VENDUTA), è richiesto di indicare i propri cedenti distinti

per provenienza e riportando la quantità complessivamente acquistata per ciascun cedente nell'anno di riferimento della dichiarazione.

Qualora il soggetto obbligato non abbia la possibilità di distinguere contabilmente i diversi cedenti rispetto alle casistiche sopra riportate, potrà indicare cumulativamente le quantità acquistate da ciascun cedente.

A ciascun cedente dovrà essere dedicata un'apposita riga dell'elenco.

Resta ferma la necessità di individuare una rispondenza complessiva tra la quantità di energia elettrica venduta (QUADRO I) e acquistata (ALLEGATO CEDENTI).

Sono esclusi dal computo i quantitativi di energia elettrica oggetto di compravendita al di fuori del territorio nazionale, cioè senza alcuna immissione fisica in reti o impianti collocati in Italia.

L'elenco è costituito da tre colonne, nelle quali il soggetto obbligato è tenuto a dichiarare, relativamente all'anno di riferimento, rispettivamente:

o **Provenienza**

Con riferimento al Paese in cui ha sede il soggetto cedente da cui sono stati acquistati i quantitativi di energia elettrica, il campo PROVENIENZA può essere valorizzato con i seguenti valori:

- a. "A" - nazionale;
- b. "B" - UE;
- c. "C" – extra UE.

o **Codice identificativo fornitore e cedente**

Per ogni cedente, il campo deve essere valorizzato:

- a. con la partita IVA ovvero, ove non disponibile, con il codice fiscale, se il cedente ha sede nel territorio dello Stato;
- b. con la sigla dello Stato comunitario o extra comunitario, rispettivamente se il cedente ha sede nella UE o all'estero.

Per ogni fornitore, il campo deve essere valorizzato con il codice ditta nazionale del distributore rilasciato ai sensi della dell'articolo 1, comma 6, della determinazione direttoriale prot. 476905 del 22 dicembre 2020.

Ove tale codice non sia disponibile, è data facoltà al dichiarante di indicare la partita IVA ovvero, in subordine, il codice fiscale del fornitore medesimo.

o **Quantità**

Il campo deve essere valorizzato con le quantità di energia elettrica espresse in kWh desunte dalle relative fatture emesse dal cedente verso il venditore nell'anno di riferimento.

13.2 Compilazione per soggetto obbligato con autorizzazione – acquirente per uso proprio

L'acquirente per uso proprio, di norma, opera quale utente della distribuzione per i POD di competenza e, pertanto, non si avvale di *reseller* né effettua attività di *trading* sull'energia elettrica.

Di conseguenza, l'acquirente per uso proprio è tenuto ad indicare nell'allegato di che trattasi, esclusivamente i propri fornitori, vale a dire i distributori locali che hanno effettuato la fornitura di energia elettrica presso i POD dell'acquirente.

A ciascun fornitore dovrà essere dedicata un'apposita riga dell'elenco.

Qualora l'acquirente per uso proprio si avvalga di *reseller* presso i propri POD, o nel caso effettui anche attività di *trading* dell'energia elettrica, è tenuto a compilare il campo con le informazioni relative al cedente, come indicato nel precedente paragrafo.

Per la compilazione dei campi dell'allegato si applicano le prescrizioni fornite per il venditore.

13.3 Compilazione per soggetto obbligato con licenza – officina di produzione da fonti non rinnovabili

I soggetti obbligati con licenza esercenti officine di produzione^[27] da fonti non rinnovabili devono dichiarare i fornitori dei prodotti energetici utilizzati per la generazione di energia elettrica presso l'impianto termoelettrico ed i relativi quantitativi ricevuti, espressi in kWh.

A tal fine, le tre colonne del quadro devono essere valorizzate come segue:

- o **Provenienza.** Valore fisso = “A”- Nazionale
- o **Codice identificativo fornitore / cedente.**
 1. In caso di generazione con gpl, gasolio, olio combustibile, indicare il codice di accisa o il codice ditta di ciascun deposito dal quale è effettuato approvvigionamento.
 2. In caso di generazione con carbone, indicare il codice ditta di ciascuna società fornitrice registrata ai sensi dell'art. 21, comma 6, del TUA.
Qualora tale codice non sia noto al dichiarante, in alternativa può essere indicata la partita IVA della predetta società.
 3. In caso di generazione con gas naturale, indicare il codice accisa del venditore che ha proceduto alla fatturazione del gas naturale presso i PDR dell'officina.

A ciascun fornitore dovrà essere dedicata un'apposita riga dell'elenco.

^[27] Cfr art. 53, comma 1, lettera b) del TUA.

o **Quantità**

La quantità di prodotti energetici utilizzati per la generazione termoelettrica nell'anno a cui la dichiarazione si riferisce, espressa in kWh, è ricavata:

1. In caso di generazione con gpl, gasolio, oli combustibili dallo scarico del registro fiscale di c/s del deposito a servizio dell'impianto di produzione.
Per la conversione in unità energetiche, l' esercente è tenuto ad utilizzare la seguente tabella del potere calorifico inferiore:

Prodotto energetico	densità		potere calorifico inferiore			
	[kg/ litro]	kg/ smc	MJ/ litro o Nmc	kWh/ kg	kWh/ litro	kWh/ smc
gasolio	0,8325	-	36	12,01	10,00	-
gpl	0,530	-	24	12,58	6,67	-
olio combustibile				11,38		
gas naturale	-	0,730	35,5	13,51	-	9,86

2. In caso di generazione con carbone, dalla documentazione commerciale ricevuta dalla società fornitore ovvero, dai registri contabili della centrale termoelettrica utilizzati dall' esercente per il controllo della produzione.
Ove disponibili, per la determinazione del potere calorifico possono essere utilizzate anche apposite prove condotte in autonomia dall' esercente o dal suo fornitore, in conformità alle vigenti norme tecniche di settore.
3. In caso di generazione con gas naturale, dalla lettura dei misuratori ubicati nei POD a servizio della centrale nonché dal potere calorifico inferiore desunto dalla bolletta emessa dal venditore.
Ove disponibili, per la determinazione del potere calorifico possono essere utilizzate anche apposite prove condotte in autonomia dall' esercente o dal suo fornitore, in conformità alle vigenti norme tecniche di settore.
In alternativa, può essere anche fatto riferimento al valore esposto nella precedente tabella.

La compilazione dell'allegato non è dovuta per l' esercente officina di produzione esclusivamente da fonte rinnovabile.